



CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI FIC

CERTIFICAZIONE MEDICA DEFIBRILLATORE

Dott.ssa Fiammetta SCARZELLA
Specialista in Medicina dello Sport



CONI
SCUOLA
DELLO SPORT

GESTIONE CONI SERVIZI

OBIETTIVI

- ❑ obblighi normativi
- ❑ sicurezza all'interno degli impianti sportivi
- ❑ Tutelare la salute degli atleti

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA E VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA

- ✓ **Presidente dell'Affiliato** assicurarsi che la validità annuale della tessera sia sempre coperta dalla validità della certificazione medica, anche in caso di non contemporanea scadenza.
- ✓ **Tesserato** sottoporsi a visita medica alla scadenza del certificato medico e produrre il nuovo certificato medico all'Affiliato di appartenenza.
- ✓ L'attestazione dell'avvenuta visita medica va conservata agli atti dell'Affiliato unitamente alla copia del modulo di tesseramento per almeno cinque anni, essendone il Presidente responsabile penalmente e civilmente.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

cognome _____ nome _____

nat. o il _____ a TORINO pr. _____

residenza e/o domicilio GRUGLIASCO V. _____ 0095 pr. TO A.S.L. n° _____

documento n° _____ codice fiscale _____

SPORT per cui è stata richiesta la visita **RUGBY**

L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti

NON PRESENTA CONTROINDICAZIONI IN ATTO

alla pratica agonistica dello sport indicato.

L'atleta ha l'obbligo di lenti correttive si no

il presente certificato ha validità di 12 MESI e scadrà il 22/04 2016

data _____

Il medico (timbro e firma)

cod.306489 Mod.86 M.C. Stampa Sud Srl

D.M. 18/02/1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Art. 1

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti. Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

D.M. 18/02/1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Art. 3

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilabili, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato. [...]

D.M. 18/02/1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Art. 6

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato e al competente ufficio regionale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale...

D.M. 28/02/1983 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica

Art. 1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati agonisti ai sensi del DM 18/02/1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

Decreto Balduzzi

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2013

Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)

(GU n.169 del 20-7-2013)



Decreto Balduzzi



ludico motorie

attività



Obbligo di certificazione medica con misurazione PA e elettrocardiogramma basale per le attività non agonistiche



Medici certificatori: Medico di base (MMG), Pediatra (PLS), Medico dello Sport (MS)

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA (art. 3)

20-7-2013 *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* Serie generale - n. 169
ALLEGATO C


**Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico**
D.M.data

Sig.ra / Sig.
Nato/a il
residente a

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

— 8 — 

ATTIVITA' AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE (art. 4)

1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterra' necessario per i singoli casi. Il certificato e' rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).

ATTIVITA' AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE (art. 4)

20-5-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 143
ALLEGATO D

**Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, ex art. 4 D.M.....**

Sig.ra / Sig.....
Nata/o a
residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti.....
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all'articolo 4 del D.M.....

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

— 9 — 

DECRETO DEL FARE

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)



Art. 42 bis

Art. 42-bis Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria

salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

- 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attivita' sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma*



FMSI / Ministero della Salute

settembre 2013

Interrogato dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) in merito alla possibilità anche per il Medico Specialista in Medicina dello Sport, come stabilito dal Decreto Balduzzi, di poter certificare l'idoneità non agonistica (nell'art 42bis del Decreto Fare non si fa più riferimento al Medico Sportivo come soggetto che può rilasciare il certificato), il Ministero della Salute ha espresso parere favorevole. Pertanto il certificato di idoneità non agonistica può essere emesso da:

- MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MEDICO DI FAMIGLIA, MEDICO DI BASE)
- PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PEDIATRA DI FAMIGLIA)
- MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

La stessa nota, recepita anche dal CONI, ribadisce la validità delle definizioni delle diverse attività sportive del D. Balduzzi, in particolare quelle ad elevato impegno cardiovascolare.

DM 8/8/2014 Linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica

1.

2.

3.

CERTIFICATO (annuale)

4. ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI (visita clinica, PAO, ECG una volta nella vita o annuale in caso di pz > 60 anni con fdr o pz con patologie croniche conclamate più eventuali esami integrativi – il medico certificatore conserva i referti per la durata del certificato)

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta di martedì 24/03/2015

Risoluzione in commissione

- distinzione fra attività non agonistiche e ludico-motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell'attività, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica , la quale troppo spesso risulta essere inappropriata oltrechè onerosa
- ... desta molte perplessità tra gli operatori la previsione dell'elettrocardiogramma “una volta nella vita”, intervento di scarsa efficacia preventiva e di nessuna utilità...
- L'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comportamento universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltrechè fondamentale per la diffusione di sani stili di vita e per la prevenzione...

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 17/06/2015

- Le definizioni riguardano solo gli atleti tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia
- L'attività ludico-motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee Guida... per attività ludico-motoria si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle FSN, ... individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi... Non sussiste pertanto obbligo di certificazione per chi esercita tale attività.

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 (2) 17/06/2015

- Nell'ambito dell'attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della Salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31/10/2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:
 - a) I tesserati che svolgono attività sportive regolarmente;
 - b) I tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
 - c) I tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
 - d) Ciò al fine di limitare alla sola categoria a) l'obbligo di certificazione sanitaria.

Cosa cambia per il Medico dello Sport?

Di solito è normale prassi per il Medico dello Sport Visitare il paziente che svolge attività non agonistica e che richiede la relativa certificazione.

E' altresì normale effettuare almeno un ECG a riposo e per sport ad alto impatto cardiovascolare effettuare anche un ECG sotto sforzo (per escludere eventuali aritmie pericolose).



DECRETO BALDUZZI 24/04/2013

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

- Defibrillatori semi Automatici Esterni (DAE): entro 30 mesi per le SSD, entro 6 mesi per le SSP.
- Possono essere usati anche da “laici” (non sanitari) ai sensi del DM 18/03/2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”.
- L’onere della dotazione del DAE e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi società possono demandare l’onere... al gestore dell’impianto...

DECRETO BALDUZZI - DAE

- DAE marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir.93/42/CEE, D.Lgs 46/97)
- Entro i termini di dotazione, individuazione e formazione di personale per l'uso del DAE (CORSI BLSD)
- Comunicazione dell'acquisizione del DAE alla Centrale Operativa 118 competente per territorio, per eventuale assimilazione dell'impianto cardioprotetto alla rete PAD (public access defibrillation)



E' un dato consolidato che l'attività fisica regolare è in grado di ridurre l'incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e di molte altre patologie.



Tuttavia l'attività fisica costituisce di per sé un possibile rischio di arresto cardiocircolatorio per cause cardiache e non cardiache.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Disponibilità, attitudine
- Presenza durante gare ed allenamenti
- Addestramento a BLSD
- Retraining ogni 2 anni


MANUTENZIONE E SEGNALETICA

- Scadenze previste da manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali
- Batteria carica
- Piastre sostituite a scadenza
- Identificare un referente per verifica
- DAE accessibile e riconoscibile (cartelli)




**Il tempo
defibrillazione è l'elemento cruciale**


SOPRAVVIVENZA



Probabilità di successo



La “Catena della sopravvivenza”



- 1. Accesso precoce al sistema dei servizi di emergenza medica (118)
- 2. Rianimazione cardiopolmonare precoce (BLS)
- 3. Defibrillazione precoce
- 4. Supporto cardiopolmonare avanzato (ACLS)

Il D.A.E.

Il Defibrillatore semiAutomatico Esterno



Libera l'operatore dall'onere della diagnosi

Permette una più ampia diffusione della defibrillazione




Posizionamento delle piastre

Sottoclaveare dx





Ascellare anteriore sx

Sequenza BLS



PRESSIONE ARTERIOSA CORONARICA



G
A
S



CONCLUSIONI

Consapevolezza che un intervento rapido sul luogo dell'incidente consente, in una buona percentuale di casi, di risolvere problemi anche di notevole gravità





CONI

SCUOLA
DELLO SPORT

GESTIONE CONI SERVIZI



**Grazie
dell'attenzione**